

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI
C.C.
N° 16 DEL 16.03.2007
COMPOSTO DA N° 17 FOGLI.**

VALIDO DAL 01.01.2007

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Brembate di Sopra, le modalità di effettuazione della pubblicità, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ARTICOLO 2 Ambito di applicazione e tariffe

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta e di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. La Giunta Municipale delibera, entro il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n° 507/1993, le modifiche alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. Qualora non modificate entro il predetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 3 Classificazione del Comune

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. n° 507/1993, il Comune di Brembate di Sopra rientra nella V classe impositiva e ne applica le relative tariffe.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ARTICOLO 4 Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
4. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

ARTICOLO 5

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 6

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
7. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste, da apposita deliberazione di Giunta Comunale, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 7

Pubblicità luminosa o illuminata

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.
2. Qualora la pubblicità di cui ai successivi artt. 13 e 14 venga effettuata nelle forme di cui al primo comma la relativa tariffa di Imposta è maggiorata del 100%.

ARTICOLO 8

Autorizzazioni

1. E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:
 - insegne e targhe;
 - cartelli pubblicitari;
 - striscioni e stendardi;
 - in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario);

- diffusione sonora da posto fisso;
 - pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico;
 - aeromobili e palloni frenati.
2. Tutte le autorizzazioni relative alle forme di pubblicità di cui sopra sono rilasciate, previo parere dell'Ufficio competente, dal Funzionario Responsabile dell'Imposta entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, salva comunque l'eventuale motivata interruzione del servizio.
 3. Il Responsabile del procedimento, nel caso di gestione diretta o il responsabile designato dal concessionario, se il servizio è dato in concessione, può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

ARTICOLO 9

Dichiarazione d'Imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario, se il servizio è in appalto, apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione della tariffa e del presente Regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore ai 12 mesi.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. In ogni caso la dichiarazione di variazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
6. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
7. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
8. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ARTICOLO 10

Pagamento dell'Imposta

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, per la pubblicità di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per la pubblicità viaria, l'imposta è dovuta per anno

solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, utilizzando il bollettino di versamento avente le caratteristiche determinate con Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo dell'imposta annuale risulta inferiore a € 3,00=, in deroga al limite generale previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi.
5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente articolo.
6. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1.549,37=.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità non esclude quella del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 11

Procedimento Esecutivo

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento viene riscossa coattivamente con il procedimento di cui al D.P.R. n° 43/1988, e successive modificazioni ed integrazioni. In alternativa la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo, ai sensi del regio decreto n° 639/1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92.
Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a penda di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

ARTICOLO 12

Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi i provvedimento relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 gg. Dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ARTICOLO 13

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione di mese una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali messi si applica un'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

ARTICOLO 14

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all' interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l' imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 14, comma 1; per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all' art. 13, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti a uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dal Comune e graduata a seconda che si tratti di:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 4 Bis L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ARTICOLO 15

Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare si applica l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa deliberata dal Comune.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti si applica l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa deliberata dal Comune.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ARTICOLO 16

Publicità viaria, striscioni, standardi

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari quella prevista dall'art. 14, comma 1.
2. La pubblicità effettuata con striscioni è consentita quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, non vi ostino ragioni estetiche, panoramiche ed ambientali o di incolumità pubblica e previo consenso del proprietario degli immobili ai quali gli striscioni stessi vanno applicati. Gli striscioni dovranno essere installati ad una altezza non inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale.
3. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, in base alla tariffa deliberata dal ciascun comune.
4. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 3.
5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa deliberata dal Comune.
6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui ai successivi commi, si applica l'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione pari alla tariffa deliberata dal Comune.

7. La pubblicità sonora da posto fisso, ivi compresa la semplice diffusione di musica, eseguita con qualsiasi mezzo acustico, in modo da essere percepibile in luogo pubblico può essere autorizzata esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
8. La pubblicità fonica da posto fisso deve essere contenuta nei limiti fissati dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico (D.P.C.M. del 1.3.1991 e successive modificazioni), ed è comunque vietata a meno di cento metri dalle case di cura e di riposo, da scuole pubbliche e da edifici adibiti al culto.
9. Nei casi di pubblicità in forma ambulante, la ricevuta di pagamento deve trovarsi sempre in possesso, anche in copia fotostatica, di ciascuna persona incaricata dell'esecuzione della pubblicità e nel luogo in cui quest'ultima si effettua.

ARTICOLO 17

Riduzioni d'Imposta

1. La tariffa dell'Imposta è ridotta alla metà:
 - a. Per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni non sono cumulabili fra loro.

ARTICOLO 18

Esenzioni dal pagamento dell'Imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 15;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

ARTICOLO 19

Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti

1. Il Piano generale degli Impianti che prevede la tipologia e la quantità degli stessi si attiene ai seguenti criteri:

A. Classificazione dei mezzi pubblicitari.

a) Mezzi pubblicitari di esercizio.

Si intendono tali le scritte, le insegne, le targhe e simili luminose o non, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte e professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) Mezzi pubblicitari non di esercizio.

Si intendono tali cartelli, posters pubblicitari, pannelli, frecce stradali pubblicitarie o altri impianti, luminosi o non, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

B. Criteri di specificazione.

a) Colore.

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

b) Ubicazione e carattere delle insegne e simili.

I mezzi pubblicitari dovranno essere installati nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce.

E' vietata l'installazione dei mezzi di cui sopra in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o provocare intralcio alla circolazione veicolare.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse.

c) Dimensione e posizione delle insegne e simili.

Le dimensioni dei mezzi pubblicitari a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Le insegne a bandiera sporgenti in tutto o in parte su suolo pubblico, collocate in corrispondenza di vie o piazze sprovviste di marciapiedi, dovranno avere un'altezza dalla sede stradale di almeno mt. 4.50 dal bordo inferiore, quelle collocate in corrispondenza di vie o piazze munite di marciapiedi devono avere un'altezza dal marciapiede di almeno mt. 3.50 dal filo inferiore e dovranno essere contenute a non meno di 50 cm. dal filo del marciapiede.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt.2,50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt.2,50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

C) Classificazione dei mezzi pubblicitari e della cartellonistica stradale.

a) Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro collocazione:

- a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
- frontali mono o bifacciali (orizzontali o verticali) contro muro;
- a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

b) I cartelli e simili possono essere classificati:

1. secondo la funzione:

- pubblicità in genere;
- informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

2. secondo la collocazione:

- a parete;
- su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- isolati, che possono essere mono o bifacciali.

D) Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.

I cartelli, posters, stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

E' vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari bifacciali su impianto, sulle strade di penetrazione alla città e sulla circonvallazione cittadina secondo le limitazioni poste dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari di cui sopra si dovrà tenere conto degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali disciplinando a tal fine le nuove installazioni e revisionando le posizioni in precedenza autorizzate.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 20

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti, nella misura minima di mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n° 507/1993 è stabilita nel 20% della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni la superficie riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.

ARTICOLO 21

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 è quella stabilita nella tariffa deliberata dal Comune ed è così ragguagliata alla durata dell'affissione:
 - a. Per i primi 10 giorni;
 - b. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni.

ARTICOLO 22

Maggiorazione della tariffa del diritto

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al precedente comma 2 dell'art. 22 è maggiorato del 50%.
2. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 23

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, utilizzando il

bollettino di versamento avente le caratteristiche determinate con Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.

2. Gli importi sono arrotondati in centesimi di Euro, secondo le disposizioni previste in materia.
3. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ARTICOLO 24 **Riduzioni del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 26;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ARTICOLO 25 **Esenzioni dal pagamento del diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 26 **Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni**

1. I Committenti, all'infuori dei casi di urgenza previsti dal successivo art. 26, devono consegnare presso l'Ufficio Tributi o presso l'Ufficio del Concessionario, in caso di gestione del servizio in concessione, il materiale da affiggere con almeno 2 gg. Lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'inizio dell'affissione. La consegna del materiale deve essere eseguita dal committente durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi di manifesti affissi.
4. Il Concessionario deve indicare sulla ricevuta della commissione la data prevista per l'inizio dell'affissione.
5. Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.
7. Nel caso si verificano le ipotesi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune o il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
11. Il Comune o il Concessionario, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni, gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravante da servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 27

Affissioni d'urgenza, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 07.00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82= per ogni commissione.
2. Tale maggiorazione può, con un'apposita previsione nel capitolato d'oneri, nel caso di servizio gestito dal concessionario, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.

ARTICOLO 28

Procedimento esecutivo

1. Per il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 29

Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti delle pubbliche affissioni hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) **STENDARDI MONOFACCIALI E BIFACCIALI (100X140 - 200X140):**
impianti in acciaio zincato brunito con eventuali elementi di completamento quali cestini porta rifiuti o fioriere in cemento preconfezionato in basso.
 - b) **TABELLE MURALI (70x100 - 100x140):**
impianti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in alluminio preverniciato) con caratteristiche e colori identici agli stendardi.
 - c) **TRESPOLI:**
impianto a pianta triangolare composta da tre tabelle di dimensioni di cm. 140x200. Per linea, colore e materiale devono essere analoghi ai modelli precedenti ed essere installati in spazi aperti e di passaggio. L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale. Ove possibile, l'impianto può avere, a completamento, panchine da porsi sotto alcune facce del trespole.
 - d) **POSTERS (600x300):**
Impianto destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli. L'impianto deve essere costituito da una tabella di fondo metallico ed essere sostenuto da tre pilastri metallici realizzati con profilati a doppio T, racchiuso con una cornice in alluminio alta cm. 20 colorata opportunamente.

ARTICOLO 30

Impianti per affissioni dirette da parte di privati

1. Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti alla autorizzazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio non può superare quella necessaria per l'affissione di n° 24 fogli aventi dimensione di cm. 70x100.
3. L'autorizzazione degli impianti per le affissioni dirette è subordinata ai seguenti obblighi:
 - a. installare a propria cura e spese gli impianti (poster a 24 fogli);
 - b. adibire i medesimi impianti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo;
 - c. attenersi alle disposizioni del Comune in ordine alla tipologia, forma, dimensioni, colore e targhe identificative degli impianti;
 - d. corrispondere oltre all'imposta sulla pubblicità anche il canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto;
 - e. eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti;
 - f. rendersi responsabili verso il Comune o verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.
4. L'installazione di detti impianti viene concessa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni a soggetti privati che ne facciano richiesta, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

CAPO IV SANZIONI E INTERESSI

ARTICOLO 31 Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni vengono applicate tenendo conto dei principi espressi dai D.Lgs. n° 471, 472 e 473 approvati il 18.12.1997, recanti le norme di riordino delle sanzioni concernenti le violazioni delle leggi tributarie.
2. Per l'omessa dichiarazione di cui all'art. 9 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta stessa, con un minimo di € 51=.
3. Per l'infedele dichiarazione di cui all'art. 9 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una sanzione che va dal 50% al 100% dell'imposta stessa.
4. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'art. 10 della L. n° 212/2000 in tema di Statuto del contribuente si applica la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 51,00= ad un massimo di € 258,00=. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto, o delle singole rate di essi, è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una sanzione pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
6. La misura delle sanzioni è stabilita, di volta in volta dal Responsabile del Tributo ovvero, in caso di affidamento in concessione, dal concessionario, in base ai criteri fissati dall'art. 7 del D. Lgs. n° 472/97.
7. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

ARTICOLO 32 Sanzioni amministrative

1. Il Comune o il Concessionario del servizio, se il servizio è in concessione, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
3. Per le violazioni delle norme regolamentari si applica la sanzione da € 206= a € 1.549= con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
4. Per i provvedimenti relativi all'installazione di impianti pubblicitari senza la prescritta autorizzazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, comma 11, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato da D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 – Legge 7 dicembre 1999 n. 427 – D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507.

5. La pubblicità abusiva installata su suolo privato deve essere rimossa a cura dell'autore della violazione e dal proprietario o possessore del suolo privato entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione delle sanzioni di cui al comma precedente. Decorso tale termine il Servizio affissioni e pubblicità provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario d'ufficio e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo, ai sensi dell'art. 30, lettera c, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui sopra e all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo, il Servizio affissioni e pubblicità procede alla immediata copertura della pubblicità abusiva ai sensi dell'art. 62, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria ovvero la rimozione delle affissioni abusive. A tal fine il comune ordina al Servizio affissioni di procedere entro 3 giorni alla copertura della pubblicità, con l'indicazione della scritta "pubblicità non autorizzata", inviandone comunicazione agli interessati.
7. Il materiale rimosso può essere ritirato dagli aventi diritto entro 15 giorni dalla notifica della apposita comunicazione, previo pagamento dell'imposta dovuta, dell'ammontare dell'importo delle relative sanzioni e delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia.
8. In caso contrario si procede alla vendita all'asta del materiale stesso, il cui ricavato viene incamerato fino alla concorrenza del proprio credito, mentre l'eventuale eccedenza viene restituita all'avente diritto.
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari.
10. Nel caso in cui la pubblicità abusiva sia installata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui l'ubicazione della pubblicità lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, il Servizio affissioni e pubblicità esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario, su ordine del dirigente, previo verbale redatto da pubblico ufficiale.
11. Successivamente alla rimozione, il Comune trasmette la nota delle spese sostenute all'Autorità Competente, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

ARTICOLO 33 **Interessi**

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura prevista dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 34 **Piano Generale degli Impianti**

1. Il Comune approva il Piano Generale degli Impianti, presente agli atti presso l'Ufficio Tributi,—con il quale si sono determinate la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e affissionali, redatto secondo i criteri previsti dagli artt. 19 e 29 del presente regolamento.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico, presso tutti gli uffici interessati a norma dell'art. 23 della L. n° 241/1990, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 39 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

ARTICOLO 40 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2007.